



COMUNE DI BARESSA

PROVINCIA DI ORISTANO

Ufficio Polizia Locale

Numero 2	O G G E T T O	MISURE PER L'IGIENE E SICUREZZA PUBBLICA - LIMITI E CONDIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE CANI SUL TERRITORIO COMUNALE.
Data 04.04.2020		

➤ **PREMESSO**

- che sono pervenute a questa Amministrazione reiterate segnalazioni e lamentele di continui comportamenti scorretti di molti proprietari o detentori di cani in merito alla conduzione degli stessi per l'evidente assenza del dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti e al loro smaltimento e perché i cani spesso non sono custoditi con le debite cautele, con conseguente potenziale pericolo per la sicurezza delle persone;
- che la circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del codice della strada e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia;

➤ **ACCERTATO**

- che il deposito e l'abbandono sul suolo pubblico delle deiezioni canine e dei liquidi fisiologici, in particolare sulle aree destinate alla circolazione pedonale, possono comportare rischi per la salute della popolazione, già segnalati dalla letteratura scientifica, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;
- che in molti casi i cani vengono lasciati in luoghi pubblici liberi e privi di custodia;

➤ **CONSIDERATA** quindi la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto delle regole di condotta tese a tutelare l'ambiente e la pubblica incolumità;

➤ **CONSIDERATO** che tale comportamento non può essere tollerato e giustificato nel rispetto che si deve al prossimo ed alle aree e spazi comuni;

➤ **RILEVATA** la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano;

➤ **RITENUTO**

- Necessario disciplinare la materia modificata da recente evoluzione normativa, con un provvedimento sindacale finalizzato alla tutela della salute pubblica e della salvaguardia dell'ambiente garantendo così maggiore sicurezza, decoro e pulizia del centro abitato, che modifichi ed integri le disposizioni vigenti in materia e consenta agli organi di vigilanza l'esercizio di un'efficace azione preventiva e repressiva;
- opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, di consentire la circolazione dei cani nei luoghi pubblici soltanto se gli stessi sono trattenuti da idoneo guinzaglio e, per talune razze, anche di museruola;
- necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonea attrezzatura di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

➤ **VISTA** la Legge Regionale N.21 del 18/06/1994 "Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina" che in attuazione dei principi della Legge 14 Agosto 1991 n.281, concernente la "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", promuove nel territorio regionale un'adeguata protezione degli animali ed un migliore rapporto con l'uomo e l'ambiente.

Per tali finalità la Regione detta norme di tutela delle condizioni di vita degli animali di qualsiasi genere e specie, prevede interventi contro il randagismo, istituisce l'anagrafe canina e promuove l'educazione al rispetto degli animali.

- **VISTA** la deliberazione G.R. n. 17/39 del 27.04.2010 "Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione di animali di affezione";
- **VISTA** la legge 14 agosto 1991 numero 281;
- **RICHIAMATI** gli artt. 50-54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 numero 267 (Testo Unico Enti Locali);
- **VISTO** l'art.16 della Legge n.3/2003;
- **VISTA** la legge 689/1981;
- **VISTO** l'articolo 3, comma 6 della Legge 15 luglio 2009 numero 94;
- **VISTO** il D.P.R. n.320/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- **VISTO** l'art. 16, comma 2 della Legge 24.11.1981 n. 689, così come modificato dall'art. 6 della L. 24.07.2008 n. 125;
- **VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute 3 agosto 2015, recante: «Proroga, con modifica, dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 settembre 2015, n. 209, da ultimo prorogata dall'ordinanza ministeriale 18 luglio 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 22 agosto 2019, n. 196;
- **CONSIDERATO** che con la presente si intende revocata l'ordinanza n.10 del 18/08/1997 "Obblighi per proprietari e detentori di cani";
- **CONSIDERATO** che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

ORDINA

Per i motivi in premessa richiamati che:

ART. 1) CUSTODIA DEI CANI

- a) I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani, devono adottare tutte le misure adeguate per evitarne la fuga e per prevenire situazioni di pericolo o di molestia in danno di altri animali o cittadini;
- b) I detentori di cani sono tenuti ad impedire che questi rechino disturbo a terzi. In particolare devono essere impediti rumori fastidiosi o continui come l'abbaiare eccessivo o gli strepiti vari, soprattutto se dovuti alla solitudine o all'isolamento dell'animale;
- c) E' fatto assoluto divieto di lasciare vagare liberamente i propri cani nelle aree pubbliche o aperte all'uso pubblico ovvero nelle aree private altrui;
- d) I cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini ed edifici rurali non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada;
- e) I cani da guardia nelle abitazioni rurali e civili, nonché fabbricati (aziende), non recintati e frequentati da persone terze, devono essere custoditi in appositi recinti di dimensioni adeguate, in maniera che non possano arrecare danno ad occasionali visitatori;

Art. 2 DETENZIONE DI IDONEI STRUMENTI DI PULIZIA E RACCOLTA DELLE DEIEZIONI ANIMALI.

- **E' FATTO OBBLIGO** a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su aree pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate, sempre che, non oggetto di specifico "divieto di passeggio di cani":
 - a) di munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;
 - b) di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere smaltite nella frazione umida dei rifiuti domestici;

Art. 3 CONDOTTA DEI CANI

I proprietari e conduttori di cani hanno l'obbligo:

- a) dell'adozione del guinzaglio (con dimensioni e caratteristiche proporzionate alla tipologia di cane) per l'accompagnamento di cani condotti su strade pubbliche o aperte al pubblico;
- b) dell'adozione del guinzaglio (con dimensioni e caratteristiche proporzionate alla tipologia di cane) e museruola per i cani di grossa taglia e per quelli a rischio di aggressività come da Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 03.08.2015 concernente "Tutela dell'incolumità pubblica all'aggressione di cani" pubblicata nella G.U. della Repubblica Italiana n. 209 del 9 settembre 2015 prorogata dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 22.08.2019;

Art. 4 SANZIONI

La violazione dell'art. 1 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00;

La violazione dell'art. 2 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00;

La violazione dell'art 3 lettera "A" comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00;

La violazione dell'art 3 lettera "B" comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00;

PRESCRIZIONI E AVVERTENZE GENERALI

A tutela della presente, nel caso in cui fosse necessario, si chiederà l'intervento del Servizio di cattura istituito tramite la ASL n. 5 di Oristano che si occuperà della cattura e del trasporto degli animali incustoditi presso il canile convenzionato con il Comune.

Nel caso di violazione dell'art. 3 chi esercita la custodia del cane dovrà immediatamente (senza ritardo) adeguarsi alla presente ordinanza. Nel caso d'inadempienza, l'organo di Polizia operante, ha facoltà per motivi di Pubblica Sicurezza di interdire la circolazione in luogo pubblico o aperto al pubblico pena l'applicazione dell'art 650 del C.P. nei confronti di chi in quel momento ha la custodia del cane.

La presente Ordinanza, per motivi di salvaguardia dell'incolumità pubblica e tutela dell'ambiente, è immediatamente esecutiva si applica a tutte le persone presenti nel territorio Comunale.

Gli organi di polizia preposti alla vigilanza in merito al rispetto del presente provvedimento, sono tenuti a richiedere la dimostrazione del possesso dell'attrezzatura, come sopra indicata, agli accompagnatori degli animali (di cui all'art.2) e parimenti la verifica della corretta iscrizione all'anagrafe canina;

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai cani in servizio di guida per i non vedenti, per quelli in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del fuoco.

RICORDA

Anagrafe canina

E' stata istituita, presso il settore veterinario di ogni Unità Locale Socio Sanitaria, l'anagrafe canina. L'iscrizione all'anagrafe canina è gratuita ed è prevista per tutti i detentori di cani. Obbligatoria anche l'applicazione di un microchip che consentirà l'identificazione dei cani. Il rispetto di questa prescrizione è importante ai fini della prevenzione del randagismo e richiamata in merito la propria ordinanza n. 16 del 11.10.2002 sulla regolamentazione di tale adempimento a carico dei proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani.

La presente ordinanza viene resa nota ai cittadini nelle forme di legge.

Si richiamano in materia, le seguenti disposizioni normative:

-art. 659 C.P. “disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone”, il quale dispone:”chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazione acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a €. 309,00”.

-art. 672 C.P. “omessa custodia e malgoverno di animali” il quale dispone: “chiunque lascia liberi e non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persone inesperte, è punito con la sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 258,00”;

-art. 2052 C.C. “danno cagionato da animali” il quale dispone: “ il proprietario di un’animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. Sardegna entro 60 giorni decorrenti dalla notifica, ovvero dalla piena conoscenza del presente atto, a seguito di pubblicazione nell’Albo Pretorio Comunale on-line, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.



Il Sindaco
Avv. Piergiorgio Corona

La presente ordinanza viene trasmessa, per i propri adempimenti:

- a) Al messo comunale per la pubblicazione;
- b) Al sito ufficiale del Comune di Baressa;
- c) All’Ufficio di Gabinetto della Questura di Oristano;
- d) ATS Sardegna - Azienda Tutela Salute - ASSL Oristano;
- e) Al Distretto Sanitario di Ales – Servizio Veterinario e di Igiene Pubblica;
- f) Al Comando Stazione Carabinieri di Gonnosno;
- g) All’Ufficio Polizia Locale Baressa;
- h) Al Responsabile del procedimento Servizio Randagismo Baressa.